

ISBN 88-7226-098-1



9 788872 260982

MILLELIRE

STAMPA ALTERNATIVA



Il piccolo **BIETTORE**

Guida pratica
al servizio civile

a cura di
Claudio Di Blasi e
Massimo Paolicelli



MILLELIRE STAMPA ALTERNATIVA®

direzione editoriale Marcello Baraghini

Claudio Di Blasi

Massimo Paolicelli

Il piccolo obietto

Guida pratica al servizio civile

Copertina

Mario Rullo

Seconda edizione, gennaio 1995

Stampato per conto della Nuovi Equilibri srl
presso la tipografia Union Printing (Viterbo)

INDICE

Cos'è l'obiezione di coscienza al servizio militare	5
Chi può dichiararsi obietto di coscienza	6
Quando presentare la domanda di obiezione	7
Come presentare domanda di obiezione	10
Modulo di domanda	11
Il testo della domanda	11
La domanda è stata presentata: e adesso cosa succede?	14
Tempi di attesa e riconoscimento	16
Se la domanda viene respinta	18
Il servizio civile: quando inizia e quanto dura	21
Che cos'è il servizio civile	22
Campi d'intervento e luoghi di svolgimento del servizio civile	23
L'inizio del servizio civile: come comportarsi	28
La formazione, questa sconosciuta	32
Diritti e doveri dell'obietto in servizio civile	34
Orario di servizio	34
Rilevazione delle presenze	37
Licenze e permessi	37
Vitto e alloggio	40
Trattamento economico	42
Assistenza sanitaria	44
Contenzioso e procedimenti disciplinari	46
Distacco temporaneo	49
Guida automezzi	50

Incompatibilità tra servizio civile e...	50
Dopo l'obiezione cosa succede? Il congedo	51
Obiezione di coscienza e lavoro	52
E se arriva la riforma	54
Per saperne di piú ovvero dove puoi trovare l'Associazione Obiettori Nonviolenti	56
Non solo grigioverde, ovvero un 144 al servizio degli obiettori	58
Anche le donne possono fare servizio civile... volontario	59
Bibliografia	60
Riferimenti normativi	62

Cos'è l'obiezione di coscienza al servizio militare

In Italia si tende ad identificarla con il rifiuto del servizio militare: si tratta di un modo di pensare comune, che tuttavia limita il senso del termine "obiezione di coscienza".

Infatti con obiezione di coscienza si definisce l'atto che porta un cittadino al rifiuto di sottostare a degli obblighi di legge, da lui ritenuti contrastanti con i suoi convincimenti etici, religiosi, politici o morali. Al rifiuto di rispettare una legge si affiancano poi le modalità con cui esso viene praticato: l'obiettore non nasconde il suo atto, ma anzi lo rende il piú possibile pubblico, sopportando anche eventuali conseguenze penali.

È quindi evidente come vi siano state nella storia decine di forme di obiezione di coscienza: da quella basata sul rifiuto di pagare alcune tasse, a quella che negava forme di giuramento a determinate istituzioni, a quella che invece negava la collaborazione del cittadino a certe istituzioni statali. Alcune di queste obiezioni sono state cosí forti da obbligare gli Stati a riconoscerle con apposite leggi. È il caso, in Italia, dell'obiezione di coscienza al servizio militare, cioè il rifiuto di contribuire alla difesa del paese con l'uso delle armi e della violenza.

Nei primi anni Settanta erano parecchie centinaia i giovani che si dichiaravano obiettori di coscienza al servizio militare, sopportando anni di carcere per le loro convinzioni.

Le istituzioni dello Stato furono sottoposte a una tale pressione da parte dell'opinione pubblica che, il 15 dicembre

1972, fu approvata una apposita legge che riconosceva tale tipo di obiezione e istituiva un modo alternativo, il servizio civile, per soddisfare gli obblighi di leva.

Chi può dichiararsi obiettore di coscienza

Questa guida descrive come accedere a questa particolare legge, la n. 772 del 15 dicembre 1972, e come districarsi nei meandri delle varie burocrazie. Chi può dichiararsi obiettore? Per poter diventare obiettori si deve innanzitutto avere effettuato la visita di leva, ed essere stati dichiarati abili all'arruolamento nelle Forze Armate. Tutti gli "abili ed arruolati" possono dichiararsi obiettori a patto che non abbiano subito condanne per detenzione o porto abusivo d'armi, o non siano, al momento della domanda, titolari di licenze o autorizzazioni per porto d'armi (art. 28-30 T.U.P.S.). Attenzione! Tali limitazioni riguardano anche il porto d'armi da caccia, anche se conseguito in passato e poi non rinnovato. Questo è quanto dice la legge, ma si deve tener presente che esiste purtroppo un'ampia discrezionalità da parte della commissione che "giudica" le domande degli obiettori e che si avvale dei rapporti della locale caserma dei carabinieri: quindi la condanna per atti di violenza contro cose o persone costituisce in sé ragione più che sufficiente perché la domanda di obiezione sia respinta. Anche denunce in corso, senza quindi una condanna definitiva, per i più svariati motivi (dal furto, al possesso di sostanze stupefacenti, all'occupazione di

edifici pubblici come scuole o università), costituiscono ragione sufficiente perché la domanda sia respinta. Riassumendo, si può affermare che, se non avete nessun tipo di precedente o denuncia, siete nella classica "botte di ferro", in caso contrario... è meglio che contattiate il più vicino gruppo di obiettori per capire quale sia la vostra situazione.

Quando presentare la domanda di obiezione

Non avete mai posseduto un'arma, né compiuto un atto di violenza verso il prossimo? Bene, siete già a buon punto per poter diventare obiettori. Adesso dovete armarvi di... calendario. Infatti la domanda di obiezione deve essere presentata entro precisi termini temporali.

Chi non ha in corso rinvio per motivi di studio deve presentare domanda entro 60 giorni dall'arruolamento, cioè dall'ultimo giorno della visita di leva in cui si è stati dichiarati abili per svolgere il servizio militare. In tale situazione si vengono a trovare tutti coloro che non sono studenti.

I cosiddetti "rivedibili" vengono a trovarsi in una condizione particolare. Innanzitutto esistono due tipi di rivedibili:

– i giovani che dopo la visita di leva vengono giudicati "temporaneamente inabili" dalle autorità militari. Essi al termine della prima visita di leva non risultano quindi arruolati. Se intendono dichiararsi obiettori dovranno attendere quindi la seconda visita, essere dichiarati abili per difendere

la patria, e quindi presentare domanda di obiezione entro sessanta giorni;

– vi sono poi i giovani che vengono dichiarati abili, ma che ritengono tale decisione non corretta e chiedono una 'visita suppletiva'. In questo caso è tassativo prima presentare domanda di obiezione di coscienza, e successivamente chiedere un ulteriore controllo medico. Si deve inoltre ricordare che la richiesta di controlli medici successivi all'arruolamento preclude dal diritto di usufruire, se studenti, della continuazione al rinvio per motivi di studio.

Chi invece ha in corso rinvio per motivi di studio può presentare domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui cessa di usufruire del rinvio.

Si deve quindi fare attenzione alla scadenza del rinvio che si verifica per:

– raggiunti limiti di età (compimento del 26-esimo/28-esimo anno di età, a seconda dei corsi di laurea, per gli universitari, o del 22-esimo anno per i ripetenti delle superiori);

– aver portato a termine gli studi (laurea o diploma di scuola secondaria con non successiva iscrizione all'università);

– non aver dato il numero di esami previsti all'università che danno diritto ad ottenere il proseguimento del rinvio.

In tutti questi casi la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate.

È importante che gli studenti delle superiori che non intendono proseguire gli studi all'università tengano presente

che in tale caso il loro rinvio cessa il giorno dopo il conseguimento del diploma. Se quindi essi non presentano domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di conseguimento del diploma, l'unica "scappatoia" che rimane è quella dell'iscrizione ad un corso universitario, in modo di continuare ad essere studenti, dando quindi validità al loro rinvio sino al 31 dicembre dell'anno in cui hanno svolto e superato gli esami di licenza di scuola media superiore.

Se i termini sono scaduti è ancora possibile, entro 30 giorni, presentare la domanda, allegando la motivazione del ritardo (ammesso solo per gravi motivi). Il Distretto Militare è obbligato ad accettarla e non può giudicare in merito al ritardo (si consiglia di inviare una copia anche al Ministero della Difesa). Si deve tener tuttavia presente che il Distretto Militare può in tal caso avviare la normale procedura di chiamata alle armi, senza togliere l'aspirante obiettore dalle liste di leva: è quindi più che probabile che giunga prima la cartolina di precetto che la risposta alla domanda di obiezione di coscienza. Il 90% delle domande di obiezione respinte lo sono a causa della presentazione fuori dei termini temporali previsti dalla legge: è quindi molto importante accertarsi con sicurezza e per tempo della situazione in cui ci si trova.

Un'ultima importante informazione per chi presenti domanda di obiezione e non sia agli sgoccioli del proprio rinvio per motivi di studio: la presentazione della domanda di obiezione non pregiudica il diritto a continuare ad usufruire del rinvio per ragioni di studio.

Come presentare domanda di obiezione

Anche la presentazione della domanda deve essere effettuata seguendo regole precise, in modo da evitare brutte sorprese in seguito.

Ricordate quindi che:

– la firma dell'obiettole in calce alla domanda deve essere autenticata presso un qualsiasi ufficio comunale autorizzato;

– la domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata insieme ad una fotocopia al Distretto Militare o alla Capitaneria di Porto di appartenenza;

– la domanda può essere recapitata a mano, facendosi rilasciare come ricevuta una terza copia con timbro a datario, oppure per spedizione postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno (in quest'ultimo caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante);

– è possibile allegare alla domanda una dichiarazione nella quale l'Ente, col quale si siano precedentemente presi contatti, dichiara di gradire il distacco presso la sua sede della persona. A tale proposito si rammenta che è sempre opportuno indicare nella domanda sia il settore in cui si intende svolgere servizio civile (assistenziale, culturale, ambientale ed ecologico, protezione civile) sia l'Ente specifico che si è eventualmente prescelto (tale indicazione va ovviamente fatta solo dopo un accordo preventivo con il responsabile dell'Ente convenzionato, che a sua volta deve scegliere l'obiettole e richiederlo al Ministero della Difesa);

– va sempre fatta una fotocopia della domanda, che l'obiettole deve conservare.

Ma come si scrive una domanda di obiezione?

Modulo di domanda

Di seguito riportiamo il modello-tipo di domanda di obiezione di coscienza. Ma essa non dovrebbe essere personale? Ogni obiettole non dovrebbe scriverla propria? È vero, la domanda deve essere individuale, ma nessun cittadino è tenuto a dare spiegazioni delle proprie ragioni di coscienza. Inoltre gli obiettori hanno verificato in questi anni che è meglio presentare una domanda standard, già approvata decine di migliaia di volte, piuttosto che lanciarsi in esposizioni scritte che possano essere burocraticamente messe in discussione da qualche funzionario del Ministero della Difesa.

Consigliamo quindi di presentare il testo di domanda riportato di seguito. Se volete ampliare o modificare le motivazioni, siate prudenti: fate esaminare il nuovo testo a qualche gruppo di obiettori presente sul territorio.

Il testo della domanda

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio LEVADIFE
p.zza K. Adenauer, 3
00144 ROMA-EUR

Io sottoscritto nato a il
....., residente a in via, iscritto nelle
liste di leva del comune di, in possesso del titolo
di studio, professione, Distretto
Militare di

CHIEDO

di prestare il servizio civile alternativo a quello militare, come previsto dalla legge n. 772 del 15.12.1972 con le relative modifiche apportate il 19.12.1974.

DICHIARO

non solo di essere contrario, in linea di principio e per imprescindibili motivi di coscienza, all'uso personale delle armi in ogni circostanza, ma ancor più al loro uso organizzato, istituzionalizzato, collettivo e legale in qualsiasi conflitto civile o internazionale, e con qualsiasi occasione o pretesto, che si chiami Impero o Repubblica, difesa o conquista. La violenza delle istituzioni mi appare più grave di quella del singolo, che pure condanno; quella degli eserciti di tutte la più inaccettabile, perché estrema e irreparabile nella sua destinazione, antidemocratica e incivile più di ogni altra per la sua struttura.

DICHIARO

inoltre che la mia concezione della vita, che i miei convincenti religiosi e/o filosofici e/o morali (Nota Bene: va messo o un aggettivo, nel caso ci si riconosca in uno solo di essi, oppure tutte e tre utilizzando in tal caso la congiunzione "e" invece di "o") qualsiasi sia il loro grado di "profondità" e quali che essi siano, non riguardano né ministri, né commissioni, né istituzioni di sorta. Sono io l'unico responsabile e giudice della possibilità e dell'opportunità di esprimerli come di scegliere gli interlocutori che voglio per i miei dialoghi umani. Lo Stato, per la sua stessa ideologia e per la stessa Costituzione, può solamente vagliare e giudicare i miei comportamenti eventualmente delittuosi: mai i miei pensieri, la mia coscienza, contro la mia volontà. Ed è semmai a chi è disposto ad imparare ad uccidere ed essere ucciso, a chi pretende di insegnarglielo, che dovrebbe essere chiesto quali mai siano i suoi profondi convincimenti morali, religiosi, filosofici. Comunque, non a noi, anche perché non acconsentiamo. Non solo come obiettore di coscienza non-violento, quale sono e mi professo, ma come cittadino democratico rifiuto la pretesa di confinare gli ideali e le convinzioni

politiche al di fuori della coscienza, nelle sue dimensioni morali, filosofiche religiose.

CHIEDO

dunque, in conformità alla Costituzione, alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, alla legge, di svolgere un servizio alternativo a quello militare.

CHIEDO

inoltre, come previsto dalla circolare n. LEV A-9 U.D.G. emessa dal Ministero della Difesa il 20.12.1986, di poter svolgere il mio servizio civile presso un Ente che operi nel campo assistenziale o ecologico o culturale (Nota Bene: in questo caso va indicato solo uno dei tre settori), in quanto questo risponde alle mie attitudini e competenze.

(Nota Bene: eventualmente specificare l'Ente col quale si sono presi contatti ed allegare una dichiarazione di gradimento dello stesso).

DICHIARO

che il mio servizio civile non potrà essere utilizzato
- a fini di lucro;

- come sostitutivo del lavoro disponibile secondo gli elenchi apprestati presso gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e presso gli U.P.L.M.O.,

- sostitutivo del lavoro di coloro che stiano esercitando il diritto di sciopero,

e non potrà inoltre consistere in attività che abbiano relazione con la preparazione bellica.

DICHIARO

inoltre di non essere titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, dagli art. 28 e 30 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza e di non essere stato condannato per detenzione o porto abusivo d'armi.

in fede,
(firma autenticata)

La domanda è stata presentata: e adesso cosa succede?

L'obiettore non può che attendere la risposta. Fare solleciti personali, al Distretto Militare come alla Direzione Generale della Leva, serve a ben poco.

A qualcosa possono servire i solleciti dell'Ente presso cui si vuole svolgere il proprio servizio civile, ma solamente nel caso in cui si tratti di un Ente con contatti stabili presso la Direzione Generale della Leva.

L'Amministrazione della Difesa, una volta ricevuta la domanda di obiezione di coscienza, è obbligata ad adempiere ad alcuni obblighi amministrativi.

In particolare, il Distretto Militare deve:

– richiedere immediatamente ai competenti uffici il certificato del casellario giudiziale e una dichiarazione da cui risulti che l'obiettore non è titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza. È compito del Distretto Militare acquisire tale documentazione, sollecitando gli uffici che li devono rilasciare a provvedere in tal senso in tempi rapidi. Il Distretto Militare non può trattenere presso i suoi uffici domande mancanti di tali documenti per più di 90 giorni, ma le deve trasmettere alla Direzione Generale della Leva.

In alcuni casi i Distretti Militari chiedono all'obiettore di presentare questi documenti: si tratta di una richiesta illecita

ed irregolare, in quanto chiedono a privati cittadini di svolgere attività per cui dipendenti dello Stato sono regolarmente stipendiati. È quindi a discrezione dell'obiettore far pervenire direttamente tale documentazione, valutando se ciò accelererà l'iter della pratica;

– il Distretto Militare deve inoltre verificare se la domanda è stata inoltrata nei termini temporali previsti dalla legge ed in tale caso apportare le opportune note sul foglio matricolare dell'obiettore, oltre a togliere il suo nominativo dalle liste di chiamata alle armi, in attesa di una risposta alla domanda di obiezione.

Ogni eventuale cartolina di chiamata alle armi che pervenga ad un giovane mentre attende una risposta alla propria domanda di obiezione presentata nei tempi previsti dalla legge è irregolare. L'obiettore deve recarsi al distretto con la cartolina e farsela ritirare, minacciando azioni legali nel caso di rifiuto da parte del Distretto Militare.

Il Distretto Militare può inoltre richiedere al comando dell'arma dei Carabinieri più vicino alla residenza dell'obiettore un "profilo morale" dello stesso.

Si tratta di una procedura illegale, ma in molti casi i carabinieri convocano l'obiettore per "indagare" mediante domande assurde sulla veridicità della sua dichiarazione. In tale caso si consiglia di recarsi al comando con copia della propria domanda di obiezione, e rispondere alle domande dei militi leggendo loro brani scelti della propria dichiarazione.

Tempi di attesa e riconoscimento

L'attuale normativa non stabilisce termini definiti per la comunicazione dell'esito della domanda di obiezione di coscienza. È vero che la legge 772/72 stabilisce che l'obiettore deve ricevere una risposta entro sei mesi, ma siccome non viene stabilita alcuna sanzione verso l'amministrazione nel caso in cui superi tale limite, esso rimane puramente indicativo, e quindi non rispettato dalla burocrazia militare.

Empiricamente si può sostenere che i tempi di attesa sono nell'ordine dei 10-14 mesi.

Si deve tener presente comunque che se entro 18 mesi dalla presentazione della domanda, e non avendo in corso rinvio per motivi di studio, non si è ricevuto risposta, si ha diritto ad essere posti in congedo, dietro semplice richiesta scritta al Distretto Militare, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 191/1975.

L'accoglimento della domanda di obiezione di coscienza è un piccolo decreto ministeriale. Esso può essere comunicato tramite:

- il messo comunale;
- con convocazione presso il Distretto Militare di appartenenza;
- raccomandata con R.R.

È ormai prassi comune, da parte dei distretti militari, quella di convocare direttamente l'obiettore di coscienza per notificare il riconoscimento, anche perché all'atto della notifica si devono firmare alcuni documenti e presentare dei certificati.

Cosa fare quando viene notificato l'accoglimento della domanda?

Ecco un piccolo vademecum:

- chiedere una copia del decreto di accoglimento, od almeno il numero del decreto e la sua data di emissione;
- presentare un certificato d'idoneità al servizio civile, rilasciato dalla propria USSL;
- chiedere di prendere visione di un apposito foglio denominato "Comunicazioni" (si tratta dell'allegato B alla circolare Lev. I/3 U.D.G. del dicembre 1990);
- indicare la disponibilità a svolgere il proprio servizio civile nell'ambito di una specifica area vocazionale (assistenziale, culturale, ecologica, protezione civile);
- indicare la sede preferita di servizio, specificandone il motivo e certificando eventualmente la particolare situazione personale (ammogliato, studente universitario al termine degli studi, eletto in consigli comunali, provinciali, circoscrizionali, ecc.) che dà diritto a svolgere il servizio civile in un luogo vicino alla propria residenza. Ricordate che anche di queste condizioni personali esiste un elenco presso i distretti e che essi sono tenuti a farvelo visionare.

Chi vuole può anche rinunciare al riconoscimento come obiettore di coscienza, chiedendo di svolgere servizio militare. Tale decisione deve essere presa entro dieci giorni dalla comunicazione dei riconoscimenti.

Ma dubitiamo che qualcuno dei nostri lettori, giunto al tanto sospirato riconoscimento, ci rinunci per capriccio.

Ma se invece la domanda viene respinta?

Se la domanda viene respinta

La domanda di obiezione di coscienza può anche essere respinta. Non spaventatevi, nel 99% dei casi ciò accade perché la domanda è stata presentata fuori dai termini previsti dalla legge, oppure perché si avevano precedenti penali, o infine perché il testo della domanda non conteneva sufficienti motivazioni. Insomma si tratta di situazioni in cui il lettore di questa guida non dovrebbe incappare, visto che i capitoli precedenti hanno descritto quando, come e cosa fare per aggirare tutti gli ostacoli per diventare obiettori.

Ma se la domanda viene respinta, come ci si comporta?

Ecco le indicazioni essenziali:

a) farsi consegnare dal Distretto Militare il decreto di reiezione, in cui sono indicate le cause che hanno portato il ministero a tale decisione;

b) contattare il più vicino gruppo di obiettori, per studiare insieme a loro la situazione e farsi indicare un avvocato che non sia costoso ed abbia esperienza di domande respinte;

c) valutare insieme all'avvocato il da farsi.

Sono tre le strade che ha davanti un obiettore nel caso abbia respinta la sua domanda:

1) rinunciare ad essere riconosciuto obiettore e fare il servizio militare;

2) presentare il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) contro il decreto che respinge la domanda di

obiezione, chiedendo nel contempo al T.A.R. la sospensiva dell'eventuale chiamata alle armi sino a che non sia emessa una sentenza sul ricorso presentato. Questa è la strada prevista dalla legge 772. È la più tranquilla dal punto di vista procedurale ma ha anche alcune caratteristiche negative: lunghi tempi di attesa per avere una sentenza dal T.A.R., necessità che il Tribunale Amministrativo conceda per tempo la sospensiva della chiamata alle armi (pena il rischio di aver già svolto il servizio militare quando verrà emessa la sentenza), limitatezza del modo di vedere il procedimento da parte del T.A.R., che non indaga sui convincimenti dell'obiettore, ma unicamente sulla correttezza amministrativa del decreto che ha respinto l'istanza di obiezione (se ad esempio sono state prese informazioni sull'obiettore in modo corretto, se l'atto con cui si è respinta la domanda è stato compiuto nel rispetto della legge e delle procedure di applicazione, ecc. ecc.). Si deve inoltre tenere presente che un ricorso al T.A.R., nella migliore delle ipotesi, costa qualche centomila lire.

3) Vi è poi una strada molto più ardua, consistente in una sorta di infrazione delle leggi dello Stato.

L'obiettore che abbia la propria domanda respinta attende la cartolina precetto di chiamata alle armi. A questo punto invia una dichiarazione di obiezione di coscienza sia al comandante del reparto di destinazione che a quello del distretto di appartenenza, specificando che non si presenterà in caserma.

Scatta a questo punto la procedura di "mancanza alla chiamata": l'obiettore viene convocato dai carabinieri che gli con-

testano il reato, senza tuttavia procedere all'arresto, in quanto tale tipo di infrazione, non essendo socialmente pericolosa, non comporta alcuna forma di detenzione cautelativa. Dopo alcune settimane l'obiettore viene convocato dal Tribunale Militare competente per territorio (quello del reparto presso cui avrebbe dovuto svolgere il servizio militare) dove viene ufficialmente imputato del reato. A questo punto l'obiettore presenta al giudice militare domanda di obiezione di coscienza, che deve essere esaminata ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 772/72, mentre nel frattempo il procedimento penale nei suoi confronti viene congelato.

Se la domanda viene accolta, il procedimento viene archiviato, l'obiettore è riconosciuto tale ed inizia il proprio servizio civile. In caso contrario può essere condannato sino a un anno di carcere militare.

Si tratta di una strada difficile, che richiede profondi convincimenti e molta ostinazione, oltre ad una attenzione da parte dell'opinione pubblica.

Qualsiasi sia la strada che si intende scegliere, l'importante è non farlo da soli: consultarsi con un avvocato, discutere con altri obiettori della propria situazione e delle varie alternative, chiedendo loro appoggio, aiuto e comprensione, sono passi necessari che aiutano a chiarire le ragioni della propria coscienza non solo a se stessi, ma anche a chi vi sta vicino.

Il servizio civile: quando inizia e quanto dura

Ritorniamo al nostro obiettore con in mano il sospirato riconoscimento. Quando inizierà il servizio civile? Dove lo svolgerà? L'obiettore deve compiere subito un atto: recarsi presso l'Ente dove ha richiesto di svolgere servizio, avvisando il responsabile dell'avvenuto riconoscimento. È opportuno che l'obiettore dia copia del decreto di riconoscimento all'Ente, sollecitando che quest'ultimo invii una richiesta di distacco nominale alla Direzione Generale della Leva, ed ovviamente assicurandosi che tale sollecito venga inoltrato. Gli obiettori vengono avviati al servizio civile per scaglioni, e passano circa tre-quattro mesi tra la comunicazione del riconoscimento e quella del distacco in servizio civile. Ricordate che il tempo massimo di attesa dal riconoscimento della domanda al distacco presso un Ente per l'inizio del servizio civile è di 12 mesi. Trascorsi questi si può chiedere il congedo mediante istanza scritta al Distretto Militare, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 191/1975. La comunicazione di distacco presso un Ente contiene sia la data di inizio che l'indirizzo presso cui ci si deve presentare. È buona cosa mettersi in contatto con l'Ente di destinazione appena si riceve la comunicazione di inizio servizio, anche se ciò avviene alcune settimane prima della fatidica data, per evitare confusioni, incomprensioni o problemi facilmente risolvibili con un poco di calma e preavviso. *La durata del servizio civile è pari a quella del servizio militare.* Sono ormai cinque anni che gli obiettori fanno dodici mesi di servizio, come i militari, e non su-

biscono più l'ingiusta vessazione di un periodo di servizio superiore di otto mesi.

Che cos'è il servizio civile

Il servizio civile è il modo in cui l'obiettore di coscienza assolve il suo obbligo di difesa della comunità: il servizio civile è quindi riconosciuto dalla legge dello Stato come del tutto simile, in onori ed oneri, al servizio militare.

Questo significa che le attività che l'obiettore di coscienza svolgerà nel servizio civile in campo assistenziale, ambientale, culturale e di protezione civile concorrono alla "difesa della patria" tanto quanto quelle svolte dai militari con le loro esercitazioni e la loro vita di caserma.

L'obiettore di coscienza in servizio civile ha gli stessi diritti politici dei "civili", non è un cittadino di serie B, come del resto è sancito anche per i militari di leva.

Il servizio civile ha un peso uguale al servizio militare per la legge, ma questo non significa che gli obiettori che lo stiano svolgendo possano essere trattati o utilizzati come dei militari, e quindi tenuti ad una qualche sorta di obbedienza cieca.

A tale proposito è bene ricordare che una sentenza della Corte Costituzionale ha affermato che l'obiettore di coscienza, una volta riconosciuto tale, ha uno status completamente diverso da quello del militare di leva, tanto da poter essere giudicato solo da tribunali civili.

Se il servizio civile, come vedremo, ricalca spesso, se non sempre, un modello tipicamente militare, ciò è dovuto al fat-

to che la sua gestione rimane affidata alla Direzione Generale della Leva del Ministero della Difesa.

Campi d'intervento e luoghi di svolgimento del servizio civile

La normativa vigente prevede che gli obiettori di coscienza possano svolgere il loro servizio civile nei seguenti settori:

- assistenza
- istruzione
- protezione civile
- tutela e incremento del patrimonio forestale.

La legge prevede inoltre la creazione di un Servizio Civile Nazionale per lo svolgimento e la gestione del servizio civile.

La realtà è ben diversa: dal 1972 ad oggi il Servizio Civile Nazionale non è mai partito e la soluzione temporanea, quella degli enti convenzionati, è diventata a tutti gli effetti l'unico luogo in cui si può svolgere questo servizio alternativo al militare.

Ma cosa sono gli enti convenzionati per l'accoglimento di obiettori in servizio civile?

Sono enti, organizzazioni o corpi, pubblici o privati, senza fini di lucro, che stipulano un'apposita convenzione con il Ministero della Difesa per avere in servizio civile presso le loro strutture gli obiettori di coscienza.

Per avere tale convenzione l'Ente interessato deve presentare apposita domanda alla Direzione Generale della Leva del Ministero della Difesa da cui risulti:

- quanti obiettori richiede;
- l'orario di servizio degli stessi;
- il programma di impiego;
- la possibilità di fornire vitto e alloggio agli obiettori;
- chi avrà il compito di coordinare il servizio civile;
- la dichiarazione esplicita di non voler utilizzare gli obiettori di coscienza in sostituzione di personale.

L'obiettore in servizio civile deve tener presente che, nel caso in cui il Ministero della Difesa stipuli la convenzione con l'Ente richiedente, la documentazione sopra elencata diviene parte integrante della convenzione stessa ed è sulla base di essa che il servizio civile deve essere organizzato. Gli enti convenzionati in Italia sono moltissimi, oltre tremila, concentrati in massima parte nel Nord e Centro Italia.

Essi possono essere suddivisi in varie categorie.

Vi è innanzitutto quella dell'ambito di intervento: i settori di servizio civile indicati dalla legge si sono dovuti adeguare alla realtà del paese, per cui la dizione "tutela e incremento del patrimonio forestale" è diventata nei fatti "ambientale" e riguarda tutte le maggiori associazioni ambientaliste italiane (WWF, Italia Nostra, Lega Ambiente, LIPU), il termine "istruzione" si è nella realtà tramutato in "cultura" (biblioteche dei comuni, Arci, centri di ricerca, ecc. ecc.), mentre con il termine "assistenza" si spazia ormai da quella svolta a favore di anziani, giovani a quella dell'accoglienza per extracomunitari, del reinserimento di tossicodipendenti nella società, all'assistenza ad handicappati, al servizio all'interno dei patronati delle organizzazioni sindacali, al servizio di soc-

corso con ambulanze (Caritas, Associazione Pubbliche Assistenze, INCA, CGIL).

Gli enti convenzionati possono essere poi suddivisi tra enti pubblici e privati. Fanno parte del primo gruppo gli enti locali (comuni, province, USSL, ministeri) mentre nella seconda vanno messi tutti quelli che non sono diramazione organica di qualche struttura pubblica.

L'ultima suddivisione è quella tra enti che hanno una convenzione cosiddetta "nazionale" ed enti che invece possiedono una convenzione a carattere locale. Ad esempio enti convenzionati presenti su tutto il territorio nazionale, sia privati (Caritas, Enaip, ACLI, WWF, ARCI, Ispettorie Salesiane, Croce Rossa Italiana, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, ecc.) che pubblici (Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio Minorile, Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali) hanno un'unica convenzione per un alto numero di obiettori di coscienza, ed indicano poi le sedi territoriali dove gli obiettori svolgono servizio. Le convenzioni "locali" sono invece quelle dei comuni o degli enti locali in generale, oltre a quelle di piccole strutture private (comunità di accoglienza, cooperative in cui siano integrati handicappati, enti culturali presenti solo in aree geografiche ristrette).

La realtà degli enti convenzionati per l'accoglimento di obiettori di coscienza in servizio civile è quindi estremamente variegata, sia per mansioni che per caratteristiche, con differenze anche notevoli tra i 25.843 "posti di impiego" disponibili in tutta Italia per obiettori.

Per darvi qualche indicazione numerica, riportiamo due

tabelle con i posti disponibili per il servizio civile in Italia (tabella A) e la suddivisione percentuale delle attività di servizio per i settori di intervento (tabella B).

TABELLA A

Obiettori in servizio e ricettività delle sedi di impiego per regioni
Dati al 1992

<i>Regione</i>	<i>Sedi d'impiego</i>	<i>Posti d'impiego</i>	<i>Obiettori in servizio</i>
Piemonte-Valle d'Aosta	462	2.607	2.046
Lombardia	925	5.168	4.560
Trentino-Alto Adige	188	681	435
Friuli-Venezia Giulia	115	499	360
Liguria	183	961	646
Emilia-Romagna	632	4.118	3.272
Totale Nord	2.994	16.496	11.319
Toscana	480	2.767	1.559
Marche	222	844	495
Umbria	76	320	173
Lazio	251	1.661	989
Abruzzo	85	407	156
Molise	20	70	26
Totale Centro	1.134	6.069	3.398
Campania	106	635	357
Puglia	176	780	507
Basilicata	31	97	56
Calabria	85	338	237
Sicilia	244	1.128	736
Sardegna	78	300	107
Totale Sud e Isole	720	3.278	2.000
Totale	4.848	25.843	16.717

TABELLA B

Servizi resi

<i>Settori</i>	<i>Quantità in %</i>
<i>Assistenza</i>	
- Anziani	
- Handicappati	
- Ragazzi disadattati	
- Infanzia	
- Recupero alcolisti	54%
- Assistenza non vedenti	
- Assistenza psichiatrica	
- Assistenza sordomuti	
- Assistenza tossicodipendenti	
<i>Attività socio-culturali</i>	
- Turismo	
- Attività relative a problemi del lavoro	
- Animazione (teatrale, musicale, sportiva, arti figurative,...)	31%
- Organizzazione attività culturali e sportive	
- Cura e conservazione biblioteche	
- Cura e conservazione beni culturali (musei, archeologia,...)	
- Attività di ricerca (Università,...)	
<i>Tutela e incremento patrimonio forestale</i>	
- Beni forestali (incendi, sentieri,...)	12%
- Agricoltura	
- Protezione della fauna	
- Gestione del territorio	
<i>Protezione civile</i>	3%
Totale	100%

L'inizio del servizio civile: come comportarsi

Ritorniamo al nostro obiettore, che dopo alcuni mesi dalla comunicazione dell'avvenuto riconoscimento, riceve la cartolina del Ministero della Difesa in cui è indicata la data di inizio del servizio civile e l'Ente di destinazione. Già all'atto di ricevimento della cartolina di chiamata si possono verificare due casi:

- essere destinati in un Ente diverso da quello eventualmente prescelto;

- essere destinati in servizio presso l'Ente prescelto.

In tutti e due i casi è consigliabile mettersi immediatamente in contatto con l'Ente di destinazione, comunicando il distacco e la data di inizio servizio, senza attendere di presentarsi il primo giorno di servizio.

Compiere questo atto è importante anche per instaurare un rapporto con l'Ente che sia sin dall'inizio il più possibile corretto e cordiale. Venti anni di esperienza nel servizio civile hanno insegnato agli obiettori che è fondamentale definire, in un clima di collaborazione e reciproco rispetto, compiti, attività e responsabilità sia dell'obiettore che dell'Ente, cercando di superare di 'slancio' eventuali cattive interpretazioni sia della legge che del ruolo dell'obiettore. Insomma l'obiettore deve operare per costruire innanzitutto consenso intorno alla sua figura, e passare alla disobbedienza solo quando ciò risulti inevitabile.

Ciò è tanto più opportuno nel caso si sia inviati presso un Ente diverso da quello indicato.

Se esso si trova a notevole distanza da casa (oltre 100 chi-

lometri) l'obiettore deve verificare che esso possa garantire il vitto e l'alloggio, e in caso contrario può chiedere, ed ottenere senza difficoltà, il trasferimento a un Ente più vicino alla propria abitazione o comunque dotato delle strutture logistiche alla sua accoglienza.

In ogni caso è consigliabile che abbia un incontro con il responsabile dell'Ente per capire qual è il tipo di servizio, in quale settore si svolgerà, chi sono i responsabili. L'obiettore ha il diritto di avanzare domanda di trasferimento a altro Ente (solitamente presso quello che si era già indicato nella domanda di obiezione) con una domanda indirizzata al Distretto Militare sul cui territorio si trova l'Ente presso cui si è stati precettati, che a sua volta l'inoltrerà alla Direzione Generale della Leva, che dovrà rispondere entro 90 giorni.

La domanda di trasferimento deve essere accompagnata dal parere favorevole dell'Ente presso cui si è stati assegnati e, eventualmente, dalla dichiarazione di gradimento dell'Ente presso cui si vuole essere trasferiti.

I militari non accolgono facilmente tali domande (non favoriscono mai, per quanto è in loro potere, gli obiettori di coscienza) ed hanno stilato un elenco di "casi meritevoli di considerazione", qualora si siano verificati successivamente al ricevimento della cartolina.

Eccoli:

- avvicinamento alla famiglia, nel caso in cui la lontananza crei gravi turbamenti per l'assenza dell'obiettore in casa nelle ore libere dal servizio;

- ammogliato senza figli;

– figlio unico di madre vedova, separata, divorziata o nubile (o di padre nelle stesse condizioni), quando non vi siano altri fratelli in grado di fornire assistenza;

– malattia grave e incurabile o morte recente di un congiunto stretto;

– situazioni di particolare carattere morale di cui le più significative;

* fratello alle armi o in servizio civile;

* fratello unico di germano portatore di handicap;

* figlio unico di padre o madre affetti da grave malattia;

– eletto in consigli, organi di amministrazione o gestione locali (comuni, province, circoscrizioni, ecc. ecc.).

Se non si rientra in tali situazioni poco fortunate, salvo per gli eletti in enti locali, le speranze di essere trasferiti sono poche, anche se vale sempre la pena di tentare.

In ogni caso all'Ente di destinazione ci si deve presentare nel giorno indicato dalla cartolina precetto (sono ammessi cinque giorni di ritardo, ma solo per questioni di estrema gravità, ed in tal caso si deve avvisare subito l'Ente, o per malattia, e qui occorre esibire apposito certificato medico).

All'entrata in servizio l'obiettore deve assicurarsi che l'Ente:

– invii immediatamente la comunicazione della regolare presentazione in servizio al Distretto Militare;

– provveda ad installare presso il proprio ufficio la cartella personale dell'obiettore, da cui risulterà la "storia del servizio civile" dell'obiettore, dalle licenze alle attività svolte, al nome del responsabile di servizio;

– provveda alla predisposizione, ed al successivo invio al Distretto Militare per la vidimazione, del tesserino personale dell'obiettore. Questo tesserino, una volta restituito vidimato dal Distretto, diviene il documento di identità dell'obiettore (oltre a garantirgli alcune riduzioni, come quelle sui biglietti del cinematografo).

L'obiettore deve chiedere inoltre di visionare i documenti, allegati alla convenzione, da cui risulta il programma e l'orario di lavoro del servizio civile, oltre al nome del responsabile di servizio.

Questa richiesta, perfettamente legittima e che l'Ente non può rifiutare di adempiere, è particolarmente importante perché verrà richiesto all'obiettore di firmare un documento, che verrà inserito nella cartella personale ed inviato al distretto, in cui risulterà appunto orario di lavoro, attività di servizio, nome del responsabile del servizio. È da sottolineare che la sottoscrizione di tale documento riveste una notevole importanza: l'obiettore che firmi un documento in cui risultino attività di servizio diverse da quelle indicate nella convenzione, non potrà rivalersi nei confronti dell'Ente successivamente su questioni quali la qualità o il tipo di servizio. Inoltre incidenti che capitino all'obiettore durante l'orario di servizio per attività non previste nel programma di impiego vedono la completa mancanza di possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Militare. Insomma, state attenti a quel che firmate! Confrontate i documenti, fatevi delle fotocopie e studiateveli con calma. Se qualche punto è oscuro, chiedete spiegazioni e consultatevi con il gruppo di obiet-

tori piú vicino. E se qualcosa non vi convince... non firmate! L'Ente convenzionato non può in nessun modo, e non ha alcun diritto, di obbligarvi a farlo: dovrà inviare il programma, anche se non sottoscritto dall'obiettore, al Distretto Militare. Voi potrete sempre mandare a vostra volta una dichiarazione in cui spiegate le ragioni del rifiuto. Riassumendo, assicuratevi che tutti i passi amministrativi vengano fatti, esaminate attentamente quali documenti vi vengono sottoposti, non negatevi il tempo necessario per riflettere e per capire. Il tutto tenendo un atteggiamento non tanto contestativo e di scontro, ma basato sulla richiesta di reciproca comprensione, sulla volontà di capire, sulla affermazione che se qualcosa non convince o è in conflitto con le proprie coscienze, disobbedire, o meglio obiettare, è un vostro diritto. Non siete forse degli obiettori?

La formazione, questa sconosciuta

Un fantasma si aggira tra gli enti di servizio civile e gli obiettori di coscienza: la formazione. Ma di che si tratta?

Non vi è nessun cenno ad essa nelle leggi che regolano l'obiezione di coscienza, né tanto meno in circolari amministrative. Di per sé si tratta di una questione molto semplice: ogni obiettore di coscienza ha il diritto di chiedere all'Ente in cui svolge servizio civile che gli vengano assicurati adeguati strumenti formativi per svolgere nel modo migliore il proprio periodo di leva.

Alcuni enti, specie quelli di grosse dimensioni e con convenzioni a carattere nazionale, già provvedono in tal senso, ma si hanno anche numerosi casi di malgestione, i piú eclatanti dei quali si verificano nel campo dell'assistenza, dove enti, come ad esempio la Croce Rossa Italiana o le Misericordie, spesso mandano gli obiettori sulle ambulanze senza la preparazione necessaria, o dove comunità che ospitano tossicodipendenti o soggetti affetti da handicap mentali pretendono che gli obiettori siano quasi naturalmente in grado di inserirsi in situazioni tanto difficili dal punto di vista umano e psicologico.

In casi del genere come ci si deve comportare? Nello stesso modo di un qualsiasi cittadino responsabile, e cioè:

a) chiedendo di essere preparato con adeguati corsi a svolgere nel modo migliore il proprio servizio civile, e questo già dai primi giorni;

b) nel caso di rifiuto da parte del responsabile dell'Ente denunciando il fatto al Distretto Militare competente, alla sede dell'Associazione Obiettori Nonviolenti piú vicina ed all'opinione pubblica (scrivendo ad esempio lettere ai giornali), oltre a chiedere una dichiarazione scritta dell'Ente da cui risulta la sua indisponibilità a fornire la formazione necessaria e ci si assume tutte le responsabilità di eventuali incidenti o disgrazie.

Ma l'atto piú importante consiste nel rifiutare, motivando per scritto tale scelta, di firmare programmi di lavoro ove l'assenza di formazione possa mettere a repentaglio la sicurezza di terzi o dell'obiettore stesso.

Le conseguenze disciplinari di tale gesto, come vedremo nella parte dedicata a tale questione, sono nulle, e l'obiettore con tale gesto non fa che riaffermare le scelte che sono alla base del suo servizio civile.

Del resto, perché a un giovane di leva viene fornito l'addestramento necessario per impugnare un'arma o utilizzare un mezzo militare, mentre per un obiettore, in servizio civile con handicappati o come barelliere, tale addestramento deve essere negato?

Diritti e doveri dell'obiettore in servizio civile

In questa parte della guida affronteremo una serie di questioni tecniche, ma importanti per la vita quotidiana dell'obiettore di coscienza, che scandiscono i dodici mesi del servizio civile.

Orario di servizio

Deve rispecchiare quello del personale dipendente, e non può essere inferiore alle 36 ore settimanali suddivise su sei giorni alla settimana.

Qualche responsabile di ente o comandante di distretto con nostalgie per la schiavitù intende queste 36 ore come un orario minimo espandibile a piacimento (si sono avuti casi di orari di servizio di oltre 70 ore settimanali!).

Ciò è illegale perché:

a) l'articolo 14 del DPR n. 1139/1977 stabilisce che l'orario di servizio deve essere eguale a quello previsto per il personale dell'ente adibito alle stesse mansioni dell'obiettore;

b) i militari in caserma hanno un orario di servizio di 36 ore settimanali.

Nel caso si svolga presso Ente con personale regolarmente assunto, il servizio civile deve essere svolto in presenza di un dipendente, che di massima è quello che ha la responsabilità del settore su cui interviene l'obiettore di coscienza.

Più difficile è la definizione dell'orario di servizio in enti di volontariato o in comunità. Nel primo caso si deve fare riferimento all'orario contemplato dal programma di impiego dell'obiettore, specificando che esso non può essere comunque superiore alle 40 ore settimanali. Nel secondo caso la situazione è più complessa, dato che la vita di comunità (ad esempio in realtà in cui vivano e lavorino insieme "normali" e portatori di handicap) presuppone spesso un coinvolgimento completo. In questa situazione si deve fare riferimento da una parte alla sensibilità reciproca di obiettori ed Ente, dall'altra l'orario di servizio non può comunque superare le quaranta ore.

La distinzione da rimarcare in realtà come quelle del volontariato o delle comunità è che l'obiettore non è un volontario, ma una figura con specificità proprie, che svolge un servizio dovuto alla collettività, e che appunto per tale motivo ha orari di servizio e compiti ben definiti. Lo stesso si può affermare per enti con dipendenti assunti: l'obiettore non è un dipendente.

La conseguenza di tutto ciò è che l'orario di servizio non può essere utilizzato per coprire mancanze, deficienze o "buchi" nell'orario dell'Ente convenzionato: se ciò accade significa che l'Ente convenzionato non è in grado di funzionare normalmente senza gli obiettori, e che quindi deve avviare una seria ristrutturazione interna.

L'obiettore, e le ore del suo servizio civile, va utilizzato per sperimentare nuovi settori d'intervento, per scoprire nuove frontiere, non per permettere che l'esistente sopravviva a se stesso.

Un'ultima questione da affrontare è quella della pretesa, da parte di alcuni enti convenzionati e distretti militari, di far rispettare all'obiettore non solo l'orario di servizio, ma anche quello "di caserma". Si pretende cioè che l'obiettore, finita la giornata di servizio, stia in locali dell'Ente senza far nulla, oppure che rientri al suo alloggio a determinati orari.

Tali pretese sono prive di qualsiasi fondamento di legge e quindi ad esse va data risposta negativa. Nel caso in cui enti o militari insistano, si deve loro chiedere di mostrare la legge o la circolare emessa dal Ministero della Difesa (e quindi non dal solo Distretto Militare) in cui si affermi ciò. Nel caso la controparte insista si può dichiarare che si presenterà esposto alla magistratura con l'ipotesi che si stia commettendo un grave reato, paragonabile al sequestro di persona.

In alcuni enti si prevede che l'obiettore svolga orari di servizio notturni. Consigliamo di chiedere, anzi pretendere, lo stesso trattamento che vige per il militare di guardia a un'installazione: dopo il servizio notturno si ha diritto a 24 ore

continue di riposo. Non è inoltre accettabile che questo orario notturno duri per prolungati periodi di servizio: sfidiamo qualunque militare a indicarci la caserma dove il militare di leva faccia tre o quattro notti alla settimana di guardia alla polveriera.

Se proprio il responsabile dell'ente insiste a volervi utilizzare di notte, non negate la vostra disponibilità: fate solo presente che ovviamente anche lui dovrà essere personalmente presente durante il vostro turno di servizio civile (come espressamente previsto dalle circolari che regolano il servizio civile) e che non può ovviamente delegare terzi per questa incombenza.

Rilevazione delle presenze

L'Ente deve installare un sistema di rilevazione delle presenze giornaliera, dove riportare gli orari di inizio e fine servizio. I sistemi possono essere di vario tipo, dalla firma di entrata e uscita su un apposito foglio presenze sino alla timbratura del cartellino.

Licenze e permessi

Gli obiettori di coscienza in servizio civile non sono dei lavoratori, e quindi non hanno periodi di "ferie". La equiparazione ai militari di leva dà però diritto alle licenze ed ai per-

messi che, come ogni cosa militare, riesce ad essere particolarmente contorta.

È quindi opportuno dare alcune spiegazioni per i comuni civili. La licenza è la facoltà concessa all'obiettore di allontanarsi per oltre 24 ore dall'Ente di assegnazione. È concessa: o dal rappresentante legale dell'Ente e tempestivamente comunicata al Distretto Militare, oppure direttamente dal Comandante del Distretto.

La licenza decorre dal giorno successivo a quello in cui è rilasciata ed è calcolata in giorni interi; come per Cenerentola nel giorno del suo ballo, scade alla mezzanotte.

Le licenze concesse direttamente dall'Ente sono:

– breve (da 2 a 5 giorni, più eventuali giorni di viaggio ove previsti), per un totale di 15 giorni nell'intero anno di servizio;

– ordinaria (10 giorni più il viaggio, per raggiungere la località di fruizione);

– per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto: 10 giorni se trattasi di genitore, moglie, suoceri, figli, tutore o coniuge del tutore; 7 giorni se trattasi di fratelli, sorelle, o figli del tutore;

– matrimoniale, 20 giorni compreso il viaggio;

– per esami di Stato (non rientrano gli esami di licenza elementare e quelli di laurea), 15 giorni frazionabili tra scritti ed orali;

– per votazioni politiche ed amministrative (per obiettori residenti in province diverse da quella in cui svolgono servizio), 2 giorni più il viaggio.

Nel caso in cui l'Ente rifiuti di concedere le suddette licenze sollevando motivi non strettamente connessi all'espletamento del servizio, ci si può rivolgere direttamente al Distretto Militare.

Questo per evidenziare come le licenze sopra elencate non sono una sorta di "premio" che l'Ente magnanimamente concede o meno: sono un diritto dell'obiettore di coscienza in servizio, su cui il responsabile di servizio civile può sindacare il momento in cui vengono concesse, motivando la preferenza per determinati periodi invece che per altri solo sulla base di "motivi di servizio" connessi al programma che l'obiettore di coscienza deve svolgere.

Le licenze che possono essere concesse dal solo Distretto Militare sono:

– straordinaria, per eccezionali motivi di carattere privato, per un periodo di massimo 30 giorni;

– per periodi di convalescenza, dietro nullaosta dell'autorità sanitaria militare, per un periodo di tempo variabile (vedi a questo proposito il capitolo "Assistenza sanitaria");

– speciale (7 giorni più il viaggio, una volta all'anno solare, per licenza premio, 10 giorni più il viaggio, per lavori agricoli; 5 giorni più il viaggio, per ferie natalizie e pasquali).

Al di fuori di tali licenze, in coincidenza con il fine settimana o con le festività, vengono concesse agli obiettori licenze brevi non superiori a 36 ore, non computabili con le licenze sopra indicate né cumulabili con esse.

Gli obiettori devono fare molta attenzione a questa cu-

mulabilità: non si possono infilare, una dietro l'altra, una serie di licenze o permessi. Ricordatevi inoltre che se la licenza cade in un periodo in cui siano compresi dei sabati o delle domeniche, questi giorni festivi saranno considerati a tutti gli effetti come giorni di licenza, e non potranno quindi essere scorporati dal cumulo complessivo delle licenze.

Vi sono poi i permessi che rendono possibile all'obiettore di assentarsi dal luogo di servizio per periodi inferiori all'orario di servizio. Vengono concessi dall'Ente per esigenze personali o per assolvimento di servizi fuori dalla sede. Consistono in autorizzazioni scritte inviate al Distretto, allegate allo specchio delle presenze mensili, e devono risultare sul registro delle presenze giornaliera. Se concessi per motivi personali non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno.

Vitto e alloggio

Ma gli obiettori dove mangiano e dormono? O meglio: chi gli deve fornire questi servizi vitali durante il servizio militare?

La situazione, tanto per cambiare, non è delle più chiare.

Teoricamente ogni Ente convenzionato dovrebbe fornire questi servizi a tutti gli obiettori distaccati presso di esso.

Nella realtà la situazione è ben diversa: in venti anni di legge si sono sovrapposti vari modelli di convenzione e numerose circolari, alcune delle quali imponevano l'erogazione di vitto e alloggio, altre che erano possibiliste, altre semplice-

mente poco chiare. Attualmente la situazione è la seguente, anche sulla base di alcune circolari uscite nel corso di questi ultimi anni:

– gli enti che dichiarino formalmente di poter fornire vitto e alloggio, o anche solo vitto, sono obbligati all'erogazione di tali servizi, anche per obiettori residenti nelle vicinanze della sede di servizio;

– l'Ente che invece dichiara di non fornire tali servizi, o di fornire solo vitto, non ha nessun obbligo nei confronti dell'obiettore in servizio.

A seconda dei servizi forniti all'obiettore in servizio, l'Ente convenzionato riceverà un rimborso dal Distretto Militare (circa 6000 lire giornaliera).

Di fronte a tale situazione come deve comportarsi l'obiettore? Riassumendo:

– se viene distaccato presso un Ente che dichiara al Distretto Militare di non fornire vitto o alloggio, o di fornire il solo vitto, usufruisce di tali servizi presso casa propria, ma non riceverà nessun rimborso dall'Ente per le spese che dovrà sostenere. Se l'obiettore viene distaccato ad una tale distanza da casa da non poter ritornare a casa per dormire o mangiare, ha il pieno diritto a chiedere un trasferimento (che verrà effettuato o in un Ente più vicino a casa oppure... ad un Ente ancora più distante, ma in grado di fornire i servizi richiesti);

– se i servizi di vitto e alloggio, o di solo vitto, vengono forniti dall'Ente, l'obiettore deve usufruirne.

Si devono utilizzare tali strutture di ospitalità anche se si abita a poca distanza? Secondo i militari sí. Tuttavia non è in-

dicata nessuna sanzione verso l'obiettore che non voglia mangiare o dormire presso l'Ente, anche perché tale attività si effettua ovviamente al di fuori dell'orario di servizio. In oltre vent'anni di legge sull'obiezione di coscienza non risulta che vi sia mai stata una sanzione disciplinare verso obiettori che abbiano pranzato o dormito dove meglio credevano: vale insomma il vecchio detto "can che abbaia, non morde". Nel caso compiate questa scelta, preparatevi a minacce ed ingiunzioni da parte di responsabili di Ente o militari, cui con la massima calma dovrete domandare in quale grave reato state incorrendo mangiando e dormendo dove meglio credete, e quali siano le sanzioni previste per tale "comportamento criminale". Noterete che la risposta non verrà e le minacce o urla cesseranno.

Una cosa deve comunque essere ben chiara: all'obiettore non spetta neppure una lira per il vitto e alloggio usufruiti presso casa propria. Il massimo cui ha diritto è la fruizione di tali servizi, sempre che l'Ente li garantisca.

Trattamento economico

Gli obiettori ricevono una paga, uguale a quella dei militari di leva. Sono all'incirca 5000 giornaliere (la cifra varia di poche centinaia di lire ogni anno), a cui vanno aggiunti i rimborsi per "controvalore vitto" degli eventuali giorni di viaggio per la fruizione di licenze, ma solo nel caso in cui venga loro fornito il vitto durante l'orario di servizio.

L'obiettore di coscienza in servizio ricordi quindi che:

– la paga giornaliera deve essergli consegnata ogni mese dall'Ente, anche nel caso in cui quest'ultimo riceva con mesi di ritardo i rimborsi dal Distretto Militare (e tale situazione è la norma);

– ha diritto non solo alla paga giornaliera, ma anche al "controvalore vitto" per i giorni di viaggio eventualmente necessari per fruire della licenza, ma questo solo nel caso in cui usufruisca del vitto presso l'Ente;

– la cifra della paga giornaliera subisce variazioni annuali, che vengono comunicate all'Ente convenzionato con circolare del Distretto Militare. Quindi per sapere quanto si ha diritto a ricevere basta consultare tale documento o presso l'Ente o, in caso di rifiuto, presso il Distretto;

– l'Ente deve comunicare entro il cinque di ogni mese al Distretto Militare sia il prospetto delle presenze, sia le richieste di rimborso, sia, una volta ricevuto il rimborso, le rispettive quietanze. Se i pagamenti vengono sospesi, ciò può dipendere dal non corretto invio di questi documenti.

La paga può essere sospesa dal Distretto Militare solo nei casi di obiettore:

– non presentatosi in servizio o assentatosi arbitrariamente;

– detenuto e in attesa di giudizio;

– "assente senza assegni";

– in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio;

– in licenza straordinaria senza assegni o per determinazione ministeriale o per motivi sanitari.

Assistenza sanitaria

Anche un obiettore si ammala. Cosa fare in questa triste situazione?

L'obiettore in servizio civile fruisce dell'assistenza sanitaria presso gli Ospedali Militari e le infermerie presidiarie.

Vediamo cosa dicono di fare i militari.

In caso di malattia presso il proprio domicilio, l'obiettore deve darne immediata comunicazione all'Ente, che avviserà a sua volta il Distretto Militare. Sarà questa struttura, a questo punto, a disporre una visita domiciliare per la concessione di eventuali giorni di riposo o di ricovero presso l'Ospedale Militare.

In caso di ricovero presso strutture della Sanità Militare l'obiettore o un suo parente può richiedere il trasferimento presso altro luogo di cura o l'intervento di un sanitario di fiducia, assumendosene l'onere finanziario.

I giorni di malattia presso il proprio domicilio vanno computati come giorni di licenza ordinaria, se ne si ha diritto, altrimenti devono essere considerati giorni di convalescenza senza assegni, non computabili ai fini dell'assolvimento del servizio. I periodi di convalescenza sono concessi dal Comandante del Distretto, sentito l'Ospedale Militare.

Tranne i primi 15 giorni, la convalescenza non è computabile ai fini dell'assolvimento del servizio.

Analogamente accade per il periodo di tempo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattia non dipendenti da causa di servizio, con l'eccezione che il periodo di tempo passa da 15 a 45 giorni.

Competente per determinare se i giorni di convalescenza o ricovero superiori a quelli sopra indicati sono computabili ai fini del servizio è il Direttore dell'Ospedale Militare competente per territorio, cui l'obiettore dovrà presentare domanda entro 5 giorni dal rientro all'Ente o dalla data prevista per il congedo.

Da tali descrizioni emerge chiaramente come per l'obiettore sia importante evitare in ogni modo di finire nei "gironi infernali" della sanità militare: si consiglia quindi che in caso di malattia di poco conto si eviti di seguire le procedure coinvolgenti l'Amministrazione Militare, ma si giunga ad un accomodamento tra Ente e obiettore.

L'Amministrazione militare è da avvisare solo in caso di grave infermità oppure per malattie e lesioni dipendenti da cause di servizio. In quest'ultimo caso si fa presente che l'Ente in caso di lesioni traumatiche avvenute durante il servizio dovrà far pervenire al Distretto Militare una relazione sul fatto corredata da certificati medici ed eventuali testimonianze, mentre in caso di malattie o infermità contratte per cause di servizio sarà l'obiettore stesso a presentare apposita richiesta di riconoscimento della infermità, corredata da relazione dell'Ente, certificazioni mediche e testimonianze.

Un ultimo caso in cui può trovarsi l'obiettore è quello di dover essere sottoposto ad interventi o ricoveri non differibili e non derivanti da incidenti verificatisi durante lo svolgimento del servizio civile. In tale caso ci si deve per forza far ricoverare in un Ospedale Militare, ente che non brilla per efficienza e per buoni servizi sanitari o, se ci si vuol fare ricove-

rare in un ospedale civile, si deve pagare di tasca propria. Un modo per sfuggire a tale situazione ci potrebbe essere: consiste nel farsi ricoverare d'urgenza presso una struttura civile, ovviamente dietro dichiarazione di un medico "comprensivo" verso la situazione in cui si trova l'obietto.

Contenzioso e procedimenti disciplinari

Essere obiettori di coscienza vuol dire cercare di praticare la nonviolenza. Praticare la nonviolenza non vuole però dire essere sempre passivi e obbedire agli ordini.

Quando non si obbedisce agli ordini, dei militari o di qualche responsabile di Ente con manie da sergente maggiore, si crea la conflittualità, lo scontro, cioè il "contenzioso".

A questo punto è il caso di vedere quali sono le procedure, e le conseguenze, del contenzioso tra enti e obiettori.

In caso di inadempienza o comportamento scorretto da parte dell'obietto in servizio, almeno a parere del responsabile dell'Ente, quest'ultimo può contestargli il suo comportamento con un richiamo ufficiale.

Se questo avviene per iscritto, è stabilito un termine di 10 giorni entro il quale l'obietto può presentare le proprie giustificazioni, anch'esse per iscritto; copie della contestazione e della giustificazione vanno inviate al Comandante del Distretto Militare che, previa eventuale audizione dell'obietto e del responsabile dell'Ente oppure del solo responsabile, le trasmette alla Direzione Generale della Leva, per gli eventuali provvedimenti.

Se le inadempienze sono invece dell'Ente e sono segnalate da obiettori o terze persone, il Comandante del Distretto Militare dispone i necessari accertamenti con audizioni (sempre che lo ritenga opportuno) degli obiettori e del responsabile dell'Ente, oppure del solo responsabile.

Si tenga presente che se le inadempienze riguardano l'utilizzo dell'obietto si può arrivare alla sospensione o alla risoluzione della convenzione.

Esistono provvedimenti disciplinari nei confronti degli obiettori? Certamente, e sono:

– rimprovero orale o scritto (quest'ultimo a cura del Distretto Militare);

– trasferimento ad altro Ente (a cura della Direzione Generale della Leva ed in casi eccezionali).

Questi sono i provvedimenti più frequenti: esiste inoltre anche la possibilità del decadimento dallo status di obietto. Si tratta di una procedura rarissima, legata o alla non presentazione in servizio dell'obietto oppure ad atti di violenza commessi durante il servizio civile.

Non tutti i nostri lettori saranno studenti in legge, ma non crediamo sfugga a nessuno l'enorme discrezionalità dei distretti militari, che possono addirittura decidere di ascoltare, in caso di denunce degli obiettori, i soli "incriminati", cioè i responsabili degli enti.

Abbondano del resto i casi di militari che, durante gli "accertamenti", si congratulano con enti che trattano "rudemente" gli obiettori, perché il "fenomeno deve essere contenuto".

Di fronte a tale situazione l'obiettore di coscienza non deve perdersi d'animo.

Innanzitutto ricordatevi di seguire le giuste procedure:

- contestazione orale;
- contestazione scritta;
- comunicazione al Distretto Militare.

Inoltre ricordatevi di:

- raccogliere testimonianze (possibilmente scritte) consistenti in documenti o in dichiarazioni di persone;

- pubblicizzare il vostro "contenzioso" sui giornali locali e non, evidenziando le scorrettezze dell'Ente o la "pigrizia" del Distretto Militare. Niente fa piú paura della pubblicità, a chi sta commettendo un'ingiustizia;

- chiedere solidarietà ad altri obiettori e soprattutto ai gruppi o sedi dell'Associazione Obiettori Nonviolenti operanti sul territorio;

- spesso le inadempienze dell'Ente e la non voglia di intervenire del distretto possono configurarsi come reati. Non costa nulla presentare un esposto alla magistratura in cui si ipotizzano tali reati e si chiede un suo intervento. Il contenzioso non è solo con gli enti, spesso si verifica anche tra obiettori e Amministrazione Militare. Ogni obiettore potrebbe raccontare un episodio dell'arroganza di cui è stata vittima grazie a qualche uomo in uniforme. Anche in questo caso alcune norme, di convivenza civile, possono produrre un certo timore a militari con voglie repressive di potenza;

- chiedere sempre di identificarsi, e in caso di loro rifiuto

chiedere loro se non hanno neppure il coraggio delle proprie opinioni ed atteggiamenti;

- invitarli a mettere per iscritto quello che affermano e a firmarlo, dichiarando che in caso contrario le loro affermazioni non hanno alcun peso;

- chiedere all'eventuale prepotente in uniforme di ripetere certe affermazioni di fronte a un superiore e a testimoni civili.

Sono regole semplici, basate sul buon senso e sull'esperienza di oltre vent'anni di obiezione. L'importante è basarsi su dati e fatti dimostrabili, sulla certezza di non essere nel torto, sulla volontà di dimostrare che l'obiettore serve non solo a svolgere il servizio civile, ma anche a denunciare situazioni anomale e ingiuste che si verificano nel luogo in cui opera.

E, anche qui, l'importante è non essere soli. Discutete, coinvolgete, operate con altri obiettori.

Distacco temporaneo

Ne scriviamo piú che altro per dovere di cronaca, e perché molti obiettori in servizio civile presso enti non desiderati ogni tanto parlano di questa mitica soluzione ai loro problemi.

Cos'è il distacco, o meglio il distacco temporaneo?

È la facoltà dell'Ente di inviare temporaneamente, e per un periodo non superiore ai tre mesi, l'obiettore in altra sede o anche in altri enti, per esigenze di attuazione del program-

ma dell'obietto. Questo può avvenire solo su richiesta al Distretto Militare e dopo autorizzazione della Direzione Generale della Leva, cioè in pratica... mai.

Guida automezzi

Spesso all'obietto di coscienza viene richiesto di guidare degli automezzi come attività di servizio.

Questo è possibile a determinate condizioni:

- dichiarazione scritta dell'obietto in cui risulta che è disponibile a tale tipo di attività;
- possesso non solo della patente di guida, ma anche di particolari patentini, nel caso di guida di mezzi speciali (ad esempio per guidare autoambulanze è obbligatorio tale tipo di documento);
- stipula di apposita polizza assicurativa che copra tutti i rischi, compresi quelli relativi al conducente;
- attenzione al fatto che la guida deve avvenire negli orari previsti dal piano d'impiego;
- rilascio di un foglio di guida per l'obietto ogni volta che si pone alla guida del mezzo, con indicati turni di guida, orari e itinerari.

Incompatibilità tra servizio civile e...

Cosa non può fare un obietto in servizio civile. O meglio, quali attività gli sono precluse?

Questa problematica riguarda soprattutto il lavoro. All'obietto in servizio vanno applicate tutte le norme riguardanti i militari di leva per ciò che riguarda la conservazione del posto di lavoro.

Similmente a loro egli non potrà intraprendere impieghi pubblici e privati, né tanto meno attività professionali.

Non potrà inoltre ricoprire incarichi pubblici o privati, come ad esempio fare lo scrutatore durante le elezioni in ogni ordine e grado.

Dopo l'obiezione cosa succede? Il congedo

Siamo all'ultimo giorno di servizio civile. Può dispiacere il fatto di avere terminato, oppure si tirerà un sospiro di sollievo, ma si deve fare attenzione a che tutti gli ultimi atti vengano compiuti. Ricordatevi dunque di:

- ritirare la vostra ultima paga;
- restituire il tesserino di riconoscimento;
- accertarvi che l'Ente invii al Distretto Militare la comunicazione del cessato servizio, insieme a copia della scheda personale e al tesserino medesimo, il tutto con raccomandata con ricevuta di ritorno.

A questo punto dovete solo aspettare che l'Ufficio Leva del vostro comune vi chiami per consegnarvi il congedo, cosa che avverrà dopo qualche mese, nonostante la tanto vantata informatizzazione dei Distretti Militari.

I militari sono tanto efficienti che qualche volta riescono

a smarrire la documentazione di fine servizio, ed è per questo che la raccomandata con ricevuta di ritorno serve perlomeno a dimostrare l'avvenuta spedizione.

Quando vi consegnano il congedo leggetevelo con attenzione, accertandovi che compaia scritto che voi avete svolto servizio civile ai sensi della legge n. 772/72... non è la prima volta di obiettori che si ritrovano, dopo mesi di servizio, con la sorpresa di congedi che affermano che i fortunati sono stati "congedati per soprannumero".

Obiezione di coscienza e lavoro

Tristi leggende circolano su obiettori di coscienza che, dopo aver svolto servizio civile, non sono più riusciti a sbarcare il lunario e sono finiti in miseria. Si tratta, appunto, di leggende.

Gli obiettori non sono più poche centinaia. Nel 1993 sono state presentate quasi 30.000 domande. È il nostro numero a farci forti e a farci accettare. Il settore privato ormai non giudica più negativamente la scelta dell'obiezione, ed anzi spesso la considera un titolo in più, perché non si è passato un anno del proprio tempo a scaldare una branda, ma si è vissuti a contatto con la gente, imparando a lavorare con essa e ad ascoltare i suoi problemi. Da alcune ricerche risulta anzi che l'obiettore spesso si inserisce nell'Ente in cui ha svolto servizio civile, e con compiti di responsabilità.

Casi di discriminazione nel settore privato vi sono ancora,

ma sono estremamente rari, e concentrati in quelle regioni dove l'obiezione di coscienza non è ancora fenomeno di massa.

Nel settore pubblico la situazione è ancora migliore: non può essere attuata nessuna discriminazione nei confronti dell'obiettore di coscienza.

Vi sono tuttavia dei lavori che l'obiettore di coscienza non potrà mai svolgere e a cui non potrà mai concorrere.

Essi sono:

– attività inerenti alla progettazione, produzione e commercio di armi;

– attività che comportano necessariamente l'utilizzo e il porto d'armi o l'appartenenza a corpi armati dello Stato (agenti della polizia di Stato, guardie giurate, carabinieri, guardie di finanza, ecc.).

In quest'ultimo tipo di attività ricadono anche corpi come quelli dei vigili urbani, delle guardie forestali regionali o delle guardie ecologiche? Su questo punto i problemi sono tutti aperti. Il Ministero della Difesa dice che gli obiettori tali attività non possono svolgerle. In questi anni alcune sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, oltre a circolari del Ministero dell'Interno, hanno cominciato a chiarire la questione.

Se il concorso cui si partecipa comporta l'obbligo di essere in possesso delle caratteristiche necessarie per esercitare le funzioni di Polizia Giudiziaria, il posto di lavoro in questione può essere ricoperto senza problemi da un obiettore di co-

scienza. Vi sono problemi se invece si devono possedere le caratteristiche necessarie per la qualifica di Ausiliario di Pubblica Sicurezza, che comportano il porto d'armi, ovviamente in contrasto con la scelta dell'obiezione.

Occorre poi capire dai vari profili professionali per cui è stato indetto il concorso se la qualifica di Ausiliario di Pubblica Sicurezza è necessaria oppure soltanto eventuale e accessoria. Nel primo caso un obiettore non potrà mai svolgere quella attività, mentre nel secondo vi sono numerosi casi in cui all'obiettore è stata data ragione, permettendo di ricoprire l'incarico per cui aveva partecipato al concorso, vincendolo.

E se arriva la riforma...

È dal lontano 1989 che in Parlamento si discute della legge di riforma sull'obiezione di coscienza.

Nel gennaio del 1992 sembrava che gli obiettori ce l'avessero fatta. Finalmente sarebbe entrata in vigore una nuova legge sull'obiezione di coscienza, con una serie di importanti e interessanti novità.

Il servizio civile non sarebbe più dipeso dai militari, e così pure gli obiettori, sarebbero cessate le varie indagini, più o meno generiche, sulle nostre coscienze, saremmo stati curati in ospedali civili, la formazione sarebbe divenuta un diritto dell'obiettore, se entro sei mesi non si fosse avuta risposta alla propria domanda, essa sarebbe stata automaticamente accolta.

Gli obiettori avrebbero pagato tutto questo con tre mesi

in più di servizio rispetto ai militari, ma era un prezzo accettabile (e modificabile con il ricorso alla Corte Costituzionale) per un poco di civiltà.

Tutto questo è stato firmato dall'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, che rifiutando di promulgarla negli ultimi otto giorni del suo mandato, ha di fatto vanificato il lavoro di anni condotto non solo dal Parlamento, ma anche dagli obiettori di coscienza e dagli enti convenzionati.

Dopo le elezioni dell'aprile 1992 è ricominciata la trafila della legge di riforma, che è riuscita a beneficiare di una "corsia preferenziale", evitando in tal modo una serie di passaggi istituzionali che ne avrebbero ritardato ulteriormente il cammino.

Il testo di riforma è stato nuovamente approvato dalla Camera dei Deputati con alcune importanti modifiche, la più interessante delle quali è senz'altro la possibilità per gli obiettori che lo richiedano di partecipare a missioni umanitarie all'estero in collaborazione con organismi delle Nazioni Unite o di Organizzazioni di Volontariato Internazionale.

Ma l'ostruzionismo assurdo di alcune forze politiche (in particolare dell'MSI) hanno impedito l'approvazione della nuova legge prima dello scioglimento anticipato del Parlamento.

Adesso si è da capo, e non è certo facile prevedere come andrà a finire.

Per tenervi informati su questo argomento non affidatevi solo ai mezzi di informazione di massa come TV, radio e giornali.

Contattate l'Associazione Obiettori Nonviolenti, sempre bene aggiornata su tale argomento.

Per saperne di piú, ovvero dove puoi trovare l'Associazione Obiettori Nonviolenti

L'Associazione Obiettori Nonviolenti è nata sulla base di precedenti esperienze organizzate degli obiettori di coscienza: chi aveva svolto per anni queste attività di volontariato si è accorto della limitatezza di una serie di scelte culturali e politiche svolte negli anni passati ed ha deciso di percorrere nuove strade, piú moderne e al passo coi tempi.

L'Associazione Obiettori Nonviolenti organizza e rappresenta le decine di migliaia di giovani che ogni anno scelgono di dire no al servizio militare.

L'associazione difende i diritti degli obiettori e si batte perché sia approvata una legge che tuteli maggiormente chi rifiuta la logica delle armi.

L'Associazione degli Obiettori Nonviolenti sa bene che i guai degli obiettori derivano in massima parte dall'esistenza delle Forze Armate e per queste ragioni è attiva su temi come, la riduzione delle spese militari, l'educazione alla pace e la nonviolenza.

Nelle sedi dell'Associazione Obiettori Nonviolenti puoi trovare ragazzi come te, con i tuoi stessi problemi ed aspirazioni, a cui puoi chiedere non solo ulteriori informazioni, ma anche appoggio e aiuto nel caso tu ti venga a trovare in

situazioni difficili prima, durante e dopo il servizio civile.

Per sapere dove si trova il gruppo piú vicino a casa tua puoi contattare:

SEDE NAZIONALE
ASSOCIAZIONE OBIETTORI NONVIOLENTI
VIA ENRICO SCURI 1/C
24128 BERGAMO
TEL. 035/260073
FAX E MODEM 035/403220

orari d'apertura:

dal lunedì al venerdì: h. 10.00-12.30; h. 14.30-18.30

sabato: h. 15.00-19.00

oppure

UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI
ASSOCIAZIONE OBIETTORI NONVIOLENTI
C/O COORDINAMENTO ROMANO OBIETTORI
DI COSCIENZA
VIA GIOVANNI GIOLITTI 231
00185 ROMA

TEL. 06/4461049

FAX 06/4454827

orari d'apertura: venerdì dalle h. 17.00 alle 19.00

Non solo grigioverde, ovvero un 166 al servizio degli obiettori

Anche per gli obiettori di coscienza è ora attivo un numero telefonico dove ascoltare informazioni o le ultime notizie di loro interesse, dove chiedere materiale presso caselle vocali (il tutto vi verrà inviato gratuitamente a casa), oltre che partecipare a sondaggi e inchieste.

Ecco i dati su questo servizio, ovviamente gestito dall'Associazione Obiettori Nonviolenti.

166-11-6678

(fascia tariffaria 2540 l/m)

NON SOLO GRIGIOVERDE
INFORMAZIONI SU OBIEZIONE DI
COSCIENZA,
SERVIZIO CIVILE E SERVIZIO MILITARE

A CURA DELLA
ASSOCIAZIONE OBIETTORI NONVIOLENTI

Anche le donne possono fare servizio civile... volontario

Si chiama Anno di Volontariato Sociale (AVS) e consiste in un anno di servizio volontario, vissuto in comunità, per occuparsi di minori in difficoltà, anziani, stranieri, handicappati, tossicodipendenti.

È rivolto soprattutto alle ragazze, ma anche i maschietti esonerati dal servizio di leva sono ben accetti.

È un modo concreto per essere soggetti attivi, per dimostrare concretamente che l'obiezione di coscienza non si esaurisce con l'obbligo alla leva.

Per le donne è inoltre la possibilità di chiarire che non esiste solo l'ipotesi del servizio militare femminile volontario, ma anche e soprattutto scelte più coraggiose e soprattutto più utili alla collettività.

Per saperne di più si può telefonare o scrivere a

AVS-A77
VIA TORTONA 31
20144 MILANO
TEL. 02/48954116
FAX 02/48954119

Bibliografia

Innanzitutto esiste un mensile degli obiettori di coscienza e della Lega Obiettori di Coscienza, si chiama

FOGLI DI COLLEGAMENTO DEGLI OBIETTORI e lo puoi avere versando L. 20.000 sul c.c.p. n. 13015243 intestato a "Fogli di Collegamento degli Obiettori", Via Scuri 1/c, 24128 Bergamo.

Ecco inoltre alcuni testi che ti potranno essere utili se vorrai approfondire i temi dell'obiezione di coscienza, della pace e non violenza.

AMNESTY INTERNATIONAL, Obiettori: rapporto sull'obiezione di coscienza nel mondo, Ed. Sonda, 1993.

AA.VV., Diritti dell'Uomo e diritti dei popoli, Trento, 1989.

AA.VV., Obiezione di coscienza al servizio militare: profili giuridici e prospettive legislative, Ed. CEDAM, Padova, 1989.

BARILE P., Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984.

BOBBIO N., Il problema della guerra e le vie della pace, 1979.

CAPITINI A., L'obiezione di coscienza in Italia, Ed. Laica-ta, Vicenza, 1965.

CAPITINI A., Le tecniche della nonviolenza, Ed. Linea d'ombra, 1989.

CIPRIANI D., MINERVINI G. (a cura di), Per-corso per obiettori (4 volumi), Ed. La Meridiana, Molfetta, 1991.

CAVAGNA A. (a cura di), I cristiani e l'obiezione di coscienza al servizio militare, Ed. Dehoniane, Bologna, 1992.

DAVICO L., Obiettori: un profilo sociologico dei giovani in servizio civile, Ed. Satyagraha, Torino, 1990.

EBERT T., La difesa popolare nonviolenta, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1984.

GIANNINI G., L'obiezione di coscienza, Ed. Satyagraha, Torino, 1985.

GIANNINI G., L'obiezione di coscienza al servizio militare, Ed. Dehoniane, Napoli, 1987.

MELLINI M., Norme penali sull'obiezione di coscienza, Ed. Scipioni, Roma, 1987.

MILANI L., L'obbedienza non è più una virtù, Firenze, 1988.

MILANI L., L'obiezione di coscienza, Ed. La Locusta, Vicenza, 1965.

SEGRETERIA SCIENTIFICA PER LA DPN, La formazione degli obiettori al servizio militare, Ed. La Meridiana, Molfetta, 1990.

VENDITTI R., L'obiezione di coscienza al servizio militare, Ed. Giuffrè, Milano, 1981.

VENDITTI R., La ragione dell'obiezione di coscienza, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1988.

Riferimenti normativi

Riportiamo di seguito le principali leggi ed atti normativi in materia di obiezione di coscienza.

Legge 15.12.1972, n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza"

Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.1977, n. 1139, recante "Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza"

Sentenza della Corte Costituzionale n. 164/1985

Sentenza della Corte Costituzionale n. 113/1986

Sentenza della Corte Costituzionale n. 409/1989

Sentenza della Corte Costituzionale n. 470/1989

Sentenza della Corte Costituzionale n. 467/1991

Sentenza della Corte Costituzionale n. 343/1993

Sentenza della Corte Costituzionale n. 358/1993

Ordinanza del Consiglio di Stato, 27 dicembre 1988, n. 1105, "Presentazione della domanda di obiezione di coscienza da parte di presunti tossicodipendenti"

Prontuario Ministero della Difesa, Lev. I/3 U.D.G., dicembre 1990, "Manuale di procedura per l'istruttoria delle domande di obiezione di coscienza e la gestione del servizio civile"

CHE COSA C'È I nuovi libri, le iniziative, le presentazioni, le offerte, le campagne di abbonamento, le tessere fotogiornalistiche: vuoi sapere quello che succede in "casa" Stampa Alternativa? Ritaglia, o meglio ancora, fotocopia questo modulo. Riempilo con il tuo nome e con quello di altri amici e spediscilo a

NUOVI EQUILIBRI

CASELLA POSTALE 97 - 01100 VITERBO - FAX 0761/352751

Mi chiamo _____

abito in via _____

località (e CAP) _____

professione _____

segnalo i seguenti nominativi

RITAGLIARE, OPPURE FOTOCOPIARE, RIEMPIRE E SPEDIRE A NUOVI EQUILIBRI C.P. 97 - 01100 VITERBO

